



## CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Decreto nr. 79/20

### IL PRESIDENTE VICARIO

Visto l'art. 83, 1° comma D.L. 17 marzo 2020 n. 18 che ha disposto il rinvio di ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, fatte salve le ipotesi contemplate dal 3° comma (corrispondenti alle ipotesi di cui all'art. 2, 2° comma lett. g) del D.L. 8 marzo 2020 n. 11);

Visto l'art. 83, 2° comma che ha disposto, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali con la precisazione che *"si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto"*;

Visto l'art. 36, 1° e 2° comma del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, con il quale è stata disposta la proroga fino all'11 maggio 2020 del termine previsto dall'art. 83, commi 1 e 2 ed è stato previsto che *"la disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020"*;

Visto i propri decreti nn. 63/2020, 67/2020 e 68/2020 nonché il decreto 3 marzo 2020, prot. 2151, a firma congiunta con il Dirigente amministrativo;

Sentiti i Presidenti delle sezioni civili e penali, il Procuratore Generale, l'Avvocato Generale, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e il Presidente dell'URCOFER (Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna), nella riunione tenuta il giorno 7 aprile 2020;

## **DISPONE**

### **SETTORE CIVILE E LAVORO**

Sono rinviate d'ufficio, a data che sarà comunicata alle parti, tutte le udienze fissate fino all'**11 maggio 2020**, fatta eccezione per i procedimenti di cui all'art. 83, 3° comma lett. a) d.l. n. 18/2020, con la precisazione che:

sono considerati urgenti e saranno quindi trattati i procedimenti relativi ad alimenti strettamente intesi come procedimenti riguardanti l'obbligazione alimentare di cui agli art. 433 e ss c.c.;

i procedimenti di reclamo ai sensi dell'art. 708 c.p.c., le cause ex art. 337 *bis* c.c., in particolare ove è in discussione l'affidamento e il mantenimento di minori; i procedimenti ex art. 709 *ter* cpc; i reclami in materia di amministrazione di sostegno; le sospensive, presentate con separata istanza, delle sentenze in materia di separazione e divorzio o di altri provvedimenti in materia di famiglia; i procedimenti di separazione e divorzio e quelli di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, ove è in discussione solo l'assegno di mantenimento o di divorzio, nonché tutti gli altri procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione saranno considerati urgenti, e saranno trattati, solo ove sia dedotta, da almeno una delle parti e sia in concreto ravvisabile una situazione di urgenza e di necessità, in relazione alla quale la ritardata trattazione possa produrre un grave pregiudizio per le parti; in quest'ultimo caso il Presidente di Sezione, o il Presidente del Collegio, provvederà a dichiarare l'urgenza ai sensi dell'art. 83, comma 3, d.l. n. 18/2020;

saranno trattati i sub-procedimenti ex artt. 283 c.p.c., 351 c.p.c. e 373 c.p.c. e, per quanto riguarda il settore lavoro e le cause soggette a rito del lavoro, i procedimenti riguardanti la decisione anticipata della richiesta di sospensione (art. 431 c.p.c.); saranno, cioè, trattati i ricorsi con i quali viene chiesto che la decisione sull'istanza di inibitoria sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione o, per il rito del lavoro, prima dell'udienza di discussione (saranno invece rinviate tutte le udienze ex art. 350 c.p.c. e ex art. 434 c.p.c., anche riguardanti appelli contenenti istanza di inibitoria)

### **SEZIONE MINORENNI**

sono considerati urgenti i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati, i procedimenti in materia di adottabilità e gli altri procedimenti nei quali è in contestazione l'allontanamento di un minore dalla famiglia; le sospensive, presentate con separata istanza, dei provvedimenti del Tribunale per il Minorenni; gli altri procedi-

PM

menti saranno considerati urgenti solo ove sia ravvisabile una situazione effettiva di grave pregiudizio per il minore nel ritardo che, anche su segnalazione di una o di entrambe le parti, sarà dichiarata dal Presidente della Sezione ai sensi dell'art. 83, terzo comma, DL 18/2020"

#### **MODALITA' DI TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI**

- i procedimenti urgenti di cui all'art. 83, 3° comma D. L. n. 18/2020, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori saranno trattati mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento ai sensi dell'art. 83, 7° comma lett. h);
- saranno, in particolare, trattati con le modalità di cui all'art. 83, 7° comma lett. h) i procedimenti, fissati per la precisazione delle conclusioni o per decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c., dei quali, su tempestiva segnalazione anche di una sola delle parti, sia dichiarata l'urgenza dal Presidente di sezione ai sensi dell'art. 83, 3° comma D.L. n. 18/2020 anche in relazione alla risulante iscrizione in primo grado;
- i procedimenti urgenti di cui all'art. 83, 3° comma D. L. n. 18/2020 che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e delle parti, potranno, con il consenso degli avvocati, essere trattati mediante collegamento da remoto con le modalità previste dall'art. 87, lett. f) del D.L. n. 18/2020;
- nel caso in cui non sia possibile la trattazione con le modalità di cui all'art. 83, 3° comma lett. f) o lett. h), i procedimenti saranno trattati con l'adozione delle cautele necessarie ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalle norme in tema di contenimento della pandemia da COVID-19 (distanziamento tra le persone utilizzo di strumenti di protezione individuale)

#### **SETTORE PENALE**

Sono rinviate di ufficio a data successiva all'11 maggio 2020 tutte le udienze dei procedimenti penali fissate fino a tale data, con esclusione dei procedimenti previsti dall'art. 83, 3° comma lett. b) del D.L. n. 18/2020, nonché dei procedimenti in cui i termini di cui all'articolo 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

I rinvii saranno disposti fuori udienza. Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate con le modalità di cui all'art. 83 commi 13 e 14 D.L. n. 18/2020.

Nei procedimenti a carico di imputati sottoposti a misura cautelare/detenuti anche per altra causa/in espiatione pena, gli imputati o i loro difensori che chiedano espressamente che si proceda, dovranno darne comunicazione tempestiva all'Ufficio per consentire l'anticipazione dell'udienza e la predisposizione dei mezzi tecnici/organizzativi necessari per garantirne l'espletamento in videocollegamento, nel rispetto della normativa di emergenza.

#### **ACCESSO ALLA CORTE E ORARI DI APERTURA**

Si confermano le misure di cui al decreto 8 marzo 2020 n. prot. 2151/20 a firma congiunte del Presidente della Corte d'Appello e del Dirigente Amministrativo che viene allegato al presente decreto. Le misure avranno efficacia fino all'11 maggio 2020.

#### **UFFICIO NEP**

Tutte le disposizioni di cui all'allegato decreto n. 67 del 23 marzo 2020, con la correzione apportata con decreto n. 68 del 25 marzo 2020, avente per oggetto misure organizzative delle attività dell'Ufficio NEP di Bologna ai fini del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono prorogate fino all'11 maggio 2020 e il termine di 30 giorni per la restituzione delle somme residue MOD F decorrerà dal 12 maggio 2020 o dalla diversa data di cessazione della situazione di emergenza sanitaria. Analogamente si allega al presente copia dei citati decreti.


\*\*\*\*\*

Il presente provvedimento, suscettibile di integrazione e modifica in relazione all'evoluzione della situazione di emergenza sanitaria, sarà comunicato a tutti i Magistrati della Corte, ai Capi Area/Direttori amministrativi della Corte, al Sig. Procuratore Generale della Repubblica, al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, al sig. Presidente dell'URCOFER (Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna), ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto, al Sig. Dirigente dell'Ufficio NEP di Bologna e sarà altresì pubblicato sul sito internet della Corte d'Appello.

Bologna, 9 aprile 2020

Il Presidente Vicario

Roberto Aponte





## CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Prot. int. 2151/20

Bologna, - 3 MAR. 2020

### Il Presidente della Corte d'Appello e il Dirigente amministrativo

Viste le recenti disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da coronavirus-Covid 19, in particolare:

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, in particolare l'art. 1, lett. k e l'art. 2;
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante *Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*;
- le Ordinanze del Ministero della Salute, rese in data 23 febbraio 2020 e recanti *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19* nelle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria;
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, in particolare l'articolo 1, comma 1, lettere l) ed m);
- la Circolare del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del 23 febbraio 2020, recante *"Indicazioni urgenti per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus"*;
- la Circolare del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del 26 febbraio 2020, recante *"Ulteriori indicazioni urgenti per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus"*;
- la Circolare del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia del 27 febbraio 2020, recante *"Aggiornamento indicazioni per gli uffici giudiziari circa la prevenzione del contagio da coronavirus: informazioni generali e questioni organizzative"*;
- le Linee Guida 28 Febbraio 2019 adottate congiuntamente dal Ministero della Giustizia e dal Consiglio Nazionale Forense, *"per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione all'emergenza epidemiologica ca covid-19"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 (pubblicato nella G.U. n.52 nella stessa data);

1

— D.L. 2 marzo 2020 n.9;

richiamati i decreti adottati congiuntamente con il Procuratore Generale della Repubblica n. 39 del 24 febbraio e n. 42 del 28 febbraio 2020 e ad integrazione dei medesimi;

in attuazione degli indirizzi forniti dalle Autorità competenti ed in coerenza con gli indirizzi medesimi e considerato che:

- le attività giurisdizionali e amministrative degli Uffici giudiziari, pur se con limitazioni, allo stato continuano a svolgersi con le cautele organizzative già previste, tenuto anche conto dell'art. 10 del D.L. 2 marzo 2020 n.9;
- sono state rafforzate misure e accorgimenti organizzativi per limitare -il più possibile- o evitare contatti tra le persone ed assembramenti che potrebbero contribuire al propagarsi di situazioni dannose per la salute di dipendenti e utenti;
- è opportuno che, in caso di disponibilità del canale telematico, vengano evitati, per quanto possibile, il deposito di atti in forma cartacea e i pagamenti che comportino necessità di un accesso fisico per il deposito della relativa attestazione;

dispongono:

l'utenza viene invitata -con apposita cartellonistica e con la collaborazione degli Addetti al servizio di Portierato- a limitare l'accesso agli uffici ed alle cancellerie, compreso l'Ufficio N.E.P., allo stretto indispensabile, utilizzando, in alternativa, la PEO o la PEC per i contatti necessari (gli indirizzi mail sono indicati nel sito web dell'Ufficio). Sino al 31 marzo 2020 gli utenti potranno accedere personalmente agli Uffici per lo svolgimento di attività ritenute urgenti ed indifferibili.

Tutti i dipendenti collaboreranno per informare colleghi ed utenza, al fine di regolare gli ingressi a cancellerie e uffici ed affinché venga mantenuta una distanza congrua dagli operatori, anche individuando, per ciascun Settore e se possibile, un solo accesso per il pubblico o uno spazio adeguato con barriera fisica (transenne, bancone o scrivania, non essendovi dotazione di pareti di vetro: inoltrare la richiesta all'Ufficio del Consegnatario della Corte d'Appello).

Saranno adottati accorgimenti (come ad esempio la collocazione di erogatori di numeri "elimina-code") per evitare che l'Utenza in attesa si affolli in spazi ristretti.

Le richieste di differimento udienze dovranno essere presentate via e-mail alle cancellerie, che le porranno all'attenzione del giudice.

**Nel settore penale**, si raccomanda l'accesso agli uffici/cancellerie per il solo deposito di atti (impugnazioni – istanze) in scadenza.

L'accesso ai locali sarà limitato con misure logistico-organizzative, individuate dal Direttore congiuntamente al proprio personale, le quali dovranno consentire di mantenere la distanza consigliata di almeno un metro fra operatori ed utenza.

Saranno utilizzati gli eliminacode insieme o alternativamente a interventi organizzativi che permettano comunque di limitare l'accesso ad un utente per volta.

La richiesta di atti (che rivestano sempre il carattere di urgenza) dovrà pervenire preferibilmente tramite posta elettronica, con le seguenti modalità:

- a) l'avvocato tramite posta elettronica invia alla cancelleria la richiesta di copia degli atti;
- b) la cancelleria verifica le pagine e quantifica l'importo da corrispondere, dandone comunicazione via e-mail all'avvocato;
- c) l'avvocato provvede al pagamento telematico ed inoltra alla cancelleria il codice del pagamento;
- d) la cancelleria stampa la ricevuta di pagamento da inserire nel fascicolo ed inoltra via e-mail gli atti richiesti.

**Consultazione programmata dei fascicoli con udienza fissata a breve:** il difensore con una e-mail potrà avvisare la cancelleria, sulla necessità di visionare un determinato fascicolo, indicando anche il giorno e indicativamente l'ora, in modo che la cancelleria abbia il tempo di predisporre e rendere disponibile il fascicolo, riducendo ulteriormente i tempi di permanenza degli utenti nell'Ufficio.

**Nel settore civile** anche gli atti, per i quali la legge consente il deposito cartaceo, verranno preferibilmente depositati in via telematica.

L'accesso ai locali sarà limitato con misure logistico-organizzative, individuate dal Direttore congiuntamente al proprio personale, le quali dovranno consentire di mantenere la distanza consigliata di almeno un metro fra operatori ed utenza.

Saranno utilizzati gli eliminacode insieme o alternativamente a interventi organizzativi che permettano comunque di limitare l'accesso ad un utente per volta.

Per consentire l'accesso con modalità telematica e contenere le scansioni, i magistrati dovranno utilizzare il deposito in modalità telematica, salvo casi dettati da situazioni eccezionali, che comportino la gestione cartacea.

Ove necessario si richiederà alla DGSIA l'incremento delle caselle PEC e delle unità operative del protocollo informatico Scritp@.

L'Ufficio del Consegretario è incaricato di ricevere (quando verranno fornite) e distribuire ai dipendenti e compatibilmente con i tempi delle forniture, guanti, disinfettanti, mascherine protettive e altri dispositivi, in esito alle specifiche indicazioni del Ministero della Salute.

L'Ufficio del Consegnatario è incaricato inoltre di verificare che siano effettuate regolarmente le pulizie con impiego di disinfettanti sulle superfici di contatto, nelle modalità e con i materiali indicati dal Ministero della Salute: è indispensabile la collaborazione di tutti, magistrati e personale amministrativo, ai sensi dell'art. 20 del D. lvo 81/2008, per segnalare all'Ufficio del Consegnatario eventuali carenze o ulteriori, specifiche esigenze, sia di pulizie, sia di approvvigionamento di materiali.

Saranno scrupolosamente applicati i provvedimenti normativi di tutela del personale assente per malattia o per le disposizioni e le cautele delle autorità competenti, impegnate ad evitare la diffusione del contagio.

In particolare e sempre salve eventuali, diverse indicazioni fornite dal Ministero della salute e/o dal Ministero della Giustizia:

- i dipendenti ai quali, per la presenza di patologie pregresse, il Medico curante prescriva l'assenza dal lavoro a scopo cautelativo, presenteranno certificato medico a giustificazione dell'assenza per malattia e questa verrà trattata secondo le ordinarie modalità contrattualmente previste;
- il dipendente che venga obbligatoriamente posto in "quarantena" a scopo cautelativo presenterà certificato medico con espressa prescrizione in tal senso e le giornate di assenza saranno considerate quali giorni di malattia, senza decurtazione del compenso, senza visita fiscale e non saranno conteggiate nel periodo di comporta;
- il dipendente che presenti sintomi che il Medico curante gli prescriva di approfondire o che comunque venga riscontrato positivo al virus, in esito agli esami effettuati, verrà preso in carico dalle competenti strutture del Servizio sanitario e sospeso dal lavoro (si attendono indicazioni sul trattamento amministrativo dell'assenza per questo caso);
- i dipendenti che provengano dalle "zone rosse" o che abbiano avuto contatti con persone provenienti da tali zone o che vengano riscontrati positivi al "tampone coronavirus" dovranno darne immediata e riservata comunicazione al Presidente della Corte d'Appello quale Datore di lavoro, al fine di poterne informare il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria;
- il dipendente che abbia qualunque dubbio di tipo sanitario è invitato a rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale, informandone l'ufficio.

Si dà atto che sono già stati affissi cartelli, sia nelle cancellerie, sia negli spazi per il pubblico, con le norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della salute ed anche cartelli con i "Dieci comportamenti da seguire", che si possono comunque reperire all'indirizzo web:

[http://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_opuscoliPoster\\_433\\_allegato.pdf](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_allegato.pdf) e di cui si allega copia al presente provvedimento interno.



Si invitano dipendenti ed utenti a consultare il sito del Ministero della Salute, nel quale vengono costantemente pubblicati aggiornamenti :

<http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>

Il presente provvedimento interno viene comunicato al RSPP, Ing. Daniele Marconi ed al Medico competente, Dott. Gianpiero Martelli, per le ulteriori indicazioni che riterranno di fornire ai dipendenti di questa Corte d'Appello e dell'Ufficio N.E.P., al fine di integrare le disposizioni qui contenute, per la migliore tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro.

In particolare, al Medico competente si richiede di voler valutare l'opportunità di definire una specifica procedura di sorveglianza sanitaria o di assumere comunque iniziative finalizzate alla tutela della salute nel luogo di lavoro.

Il presente provvedimento viene altresì comunicato a:

- Procuratore Generale, sede;
- Presidenti dei Tribunali del Distretto;
- Ordini degli Avvocati del Distretto;
- Società Coopservice, per informarne gli Addetti al Portierato;
- Magistrati e Personale amministrativo in sede e Personale dell'Ufficio N.E.P.;
- OO.SS. ed RSU.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito della Corte d'Appello e ne sarà data comunicazione anche attraverso l'affissione di estratto nelle bacheche delle Cancellerie, con riferimento alle disposizioni di rilievo per l'utenza.

Bologna, 03 marzo 2020

Il Dirigente  
Vilma Zini



Il Presidente Vicario della Corte d'Appello

Roberto Aponte





## CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

IL PRESIDENTE VICARIO

Decreto 67

Viste le recenti disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da coronavirus-Covid 19, in particolare:

- il DPCM 8 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*"

- il D.L. 8 marzo 2020, n. 11 "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*;

- il DPCM 9 marzo 2020;

- la Circolare del Ministero della Giustizia- del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del Personale e della Formazione del 12/03/2020 prot. 3490, contenente misure di contenimento e contrasto al contagio da COVID-2019 per le attività del personale in servizio presso gli Uffici NEP;

- Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

- la circolare del Ministero della Giustizia- del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del Personale e della Formazione del 19/03/2020, contenente Nuove linee guida sullo svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'Amministrazione giudiziaria al fine di attuare le misure di contenimento del contagio da COVID -19;

considerato che l'art. 83 del D.L. n. 18/2020 prevede la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali ad eccezione di quelli indicati dal comma 3 dello stesso articolo dal 9 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020;

che, ai sensi dell'art. 103, comma 6 del medesimo decreto, è sospesa fino al 30 giugno 2020 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo

visto il proprio decreto n. 56/2020, ad integrazione dello stesso

dispone

- a) fino al 15/04/2020 l'accesso all'Ufficio NEP di Bologna è consentito dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 10,00, esclusivamente per l'accettazione degli atti relativi alle materie individuate come urgenti e indifferibili dall'art 83, comma 3 del D.L. n. 18/2020;

- b) la restituzione degli atti avverrà o, su richiesta degli utenti, in contrassegno postale, ovvero a seguito di prenotazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo [unep.ca.bologna@giustizia.it](mailto:unep.ca.bologna@giustizia.it), nel giorno e nell'ora che saranno comunicati dall'ufficio con lo stesso mezzo, previa esibizione, allo sportello, della e-mail di fissazione dell'appuntamento;
- c) il termine di 30 giorni per la restituzione delle somme residue MOD F decorrerà dal 30/6/2020 o alla diversa data di cessazione della situazione di emergenza sanitaria;
- d) per l'espletamento degli atti di notifica ed esecuzione si dovrà dare priorità assoluta all'inoltro a mezzo del servizio postale;
- e) il personale UNEP addetto ai servizi esterni potrà recarsi, ai fini dell'espletamento delle sole attività urgenti di notificazione o del compimento di atti esecutivi parimenti urgenti, presso abitazioni private, laboratori artigianali e stabilimenti industriali, locali commerciali, ogni ufficio o struttura pubblica o privata, solo quando, assunte tutte le necessarie informazioni, sarà possibile rispettare appieno ogni norma di cautela epidemiologica, a cominciare dal divieto di contatto stretto con soggetti a rischio e potrà quindi non espletare le predette attività ove non sia possibile reperire le informazioni dalle competenti autorità sanitarie;
- f) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio sarà rinviata d'ufficio a data successiva al 30/06/2020: copia del verbale sarà notificata a mezzo del servizio postale alla parte esecutata.

Si comunichi all'Ufficio NEP di Bologna, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, ai sigg. Presidenti dei Tribunali e ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto.

Si pubblichi sul sito internet della Corte d'Appello e sul sito internet dell'Ufficio NEP di Bologna.

Bologna, 23 marzo 2020

Il Presidente Vicario

Roberto Aponte





## CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Decreton. 68/20

IL PRESIDENTE VICARIO

Visto il proprio decreto n. 67 del 23 marzo 2020 avente per oggetto misure organizzative delle attività dell'Ufficio NEP di Bologna ai fini del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

considerato che il termine di trenta giorni per il ritiro della somma residua rispetto a quella impiegata per la notifica è sospeso ex lege sino al 15 aprile 2020;

che, per errore, nel punto c) del menzionato provvedimento, è stata indicato come giorno nel quale inizierà nuovamente a decorrere il termine in questione il 30 giugno 2020, anziché il 16 aprile 2020;

che, pertanto, salva l'adozione di ulteriori provvedimenti riguardanti l'organizzazione dell'Ufficio NEP anche con riferimento agli adempimenti di cui all'art. 197 T.U. spese di giustizia per il periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020, il decreto n. 67/2020 deve essere corretto nel senso che il termine di cui all'art. 197 T.U. spese di giustizia di cui al mod. F deve intendersi sospeso sino al 15 aprile 2020 e riprenderà a decorrere dal giorno successivo 16 aprile 2020;

che il giorno 27 marzo alle h. 17,00 inizieranno operazioni di sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro dell'Unep che si protrarranno per tutto il giorno di sabato 2020,

che pertanto deve disporsi l'interdizione dell'accesso del personale e del pubblico ai locali dell'Ufficio NEP di Bologna dalle h. 17,00 di venerdì 27 marzo 2020 a tutto il 28 marzo 2020

dispone

- la correzione del decreto n. 67/2020 nel senso che al punto c), laddove è scritto 30 giugno 2020, deve leggersi 16 aprile 2020;
- il divieto di accesso, per il personale, gli avvocati e gli utenti, ai locali dell'Ufficio NEP di Bologna, per consentire le operazioni di sanificazione degli ambienti, dalle ore 17,00 del 27 marzo 2020 a tutto il 28 marzo 2020;

Si comunichi all'Ufficio NEP di Bologna, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, ai sigg. Presidenti dei Tribunali e ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto.

Si pubblichi sul sito internet della Corte d'Appello e sul sito internet dell'Ufficio NEP di Bologna.

Bologna, 25 marzo 2020

Il Presidente Vicario

Roberto Aponte